

R. CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01321

M 900000573

RELAZIONE
SUL PROGETTO DEL PRIMO LIBRO
DEL CODICE CIVILE

MANTOVA

Tip. Ed. de "La Voce di Mantova",
1932-X

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 1931

L'anno 1931 (X^o E. F.), il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11, nel gabinetto di S. E. il Primo Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

La Corte, riunita in Assemblea Generale, composta dai signori:

S. E. Comm. Morabito Marcello - *Primo Presidente*

Comm. Cedraro Francesco - *Presidente di Sezione*

Comm. Gifuni Giuseppe - *Presidente di Sezione*

Comm. Perrotti Alfonso - *Presidente di Sezione*

Comm. De Caro Cristoforo - *Presidente di Sezione*

Cav. Uff. Vitale Rodolfo *Consigliere*

Cav. Uff. Morbilli Gustavo »

Cav. Uff. Zinzi Saverio »

Cav. Nuovo Domenico »

Cav. Uff. Forte Paolo »

Cav. De Laurentis Tommaso »

Cav. Paduano Roberto »

Cav. Mauro Giuseppe »

Cav. Reale Pasquale »

Cav. Bonomo Rocco »

Cav. Perri Vittorio »

Cav. Capurso Umberto »

Sono pure intervenuti:

S. E. De Rubeis Comm. Raffaele - *Procuratore Generale del Re*

Comm. Bozzini Ugo - *Sost. Proc. Gen.*

Cav. Dari Francesco - *Sost. Proc. Gen.*

Assiste il Cancelliere Capo della Corte cav. Diaco Giuseppe.

Sono assenti, per legittimo impedimento, il Presidente di Sezione Comm. Stefano Quaini ed i Consiglieri: Cav. Uff. Granato Francesco - Felicetti Comm. Giuseppe - Pisani Cav. Uff. Francesco - Cav. Massimilla Francesco - Cav. Spanò Alberto.

Constatata la legalità del numero, S. E. il Primo Presidente dichiara legittimamente costituita l'Assemblea Generale, e ne assume la presidenza,

Indi, riferisce di aver convocato per oggi l'Assemblea, dovendo il Presidente di Sezione Comm. Perrotti Alfonso, delegato con provvedimento del 7 luglio ultimo scorso, riferire sul progetto del Libro I° del Nuovo Codice Civile, in adempimento alla Ministeriale - 27 giugno 1931 - N. 666 Uff. legisl., allo scopo di potere i signori Magistrati manifestare il proprio giudizio, in merito al progetto suddetto.

Avuta la parola il relatore Comm. Perrotti, lo stesso fa una ampia ed esauriente relazione sul progetto in parola, tenendo conto di tutte le osservazioni ed i rilievi che, da parte delle LL. EE. il Primo Presidente ed il Procuratore Generale, nonchè dagli altri magistrati intervenuti, vennero fatti.

Finita la discussione, il relatore riservasi di presentare il testo della relazione scritta, rispecchiante le osservazioni fatte; e S. E. il Primo Presidente, rilevata l'importanza del progetto e riassunto i termini della discussione, mette in votazione il seguente ordine del giorno:

L'Assemblea, ritenuto che il progetto, frutto di profonda sapienza giuridica oltre che di squisita sensibilità politica, inteso com'è a colmare gravi lacune nel nostro diritto di famiglia, è degno della gloriosa tradizione giuridica italiana che si conta a millennii, e di questa Italia nuova, la quale mercè il fervore e il ritmo di rinnovamento legislativo impressole da S. E. il Guardasigilli Rocco — che pari alla tradizione familiare integra in sè il giureconsulto e l'uomo politico — vede riflesso nelle leggi, simbolo della sua unità e della sua grandezza lo spirito romano onde Ella si è riaffermata nel mondo

FA VOTI

Che il progetto, con gli opportuni emendamenti diventi al più presto legge positiva.

L'ordine del giorno viene approvato alla unanimità. Dopo di che l'Assemblea è sciolta.

Di quanto sopra il presente verbale

Il Primo Presidente
MORABITO

Il Cancelliere
DIACO

RELAZIONE

(Rel. ed Est. Alfonso Perrotti Presidente di Sezione)

I.

Perspicuamente rilevava il Capo Supremo della Magistratura, nel darne notizia al pubblico con quella sua prosa agile nitida incisiva, vichianamente rivelatrice di *sapienza riposta*, che il progetto in esame, non redatto su alcun modello o falsariga di codici stranieri anche se recenti, e però del tutto originale — *di una originalità che è sinonimo di italianità* --- avrebbe interessato vivamente tutte le classi sociali del nostro Paese. Il progetto, in fatti, « disciplina i diritti « della persona e quelli del gruppo familiare, i quali rappresentano « la parte più intima e sensibile della nostra vita giuridica. Si tratta « degli istituti del Codice, nei quali meglio si rispecchiano la co- « scienza e la vita nazionale ». Esso nelle sue linee generali e nella sua struttura segue il Codice vigente, ma modificazioni profonde e innovazioni recise; ardita quanto meditata introduzione di istituti nuovi atteggiatisi soprattutto attraverso la giurisprudenza nostra, sensibilissima sempre alle esigenze ed ai bisogni della vita sociale (*humani juris condicio semper in infinitum decurrit*); rigore sistematico nella distribuzione della materia; chiarezza e compiutezza nella formulazione delle norme con linguaggio giuridico bensì, ma non mai didascalico; ne costituiscono la sostanza e la impronta. Rimangono così colmate, nel modo più soddisfacente, lacune tanto più gravi quanto più accresciuta e complessa la vita economica e sociale, da tempo lamentate nel nostro diritto positivo privato dalla dottrina giuridica e dalla pratica giudiziaria. E però si appalesano subito meritevoli di speciale rilievo — vero *punctum saliens* della riforma progettata — i nuovi titoli *Delle Persone Fisiche e Delle Persone Giuridiche*; le innovazioni radicali in tema di filiazione illegittima, di diritto tutelare e di matrimonio; l'altro nuovo titolo *Dell'Obbligo degli alimenti*, nel quale

sistematicamente raggruppate sono le svariate e ora sparse disposizioni su l'obbligazione alimentare; e altre innovazioni specifiche di che si terrà parola in luogo opportuno. Basterà, rispetto a queste ultime, far cenno per ora che nel primo libro, sotto il titolo *Del Matrimonio*, è stata inclusa la disciplina *Del Contratto di Matrimonio*, che è oggetto del titolo quinto del libro terzo del Codice. I 405 articoli, quindi, del libro I° del codice vigente sono saliti a 581 nel progetto.

In questo è stato poi conservato il titolo preliminare comunemente detto *Delle Preleggi*. Soppresso, invece, il titolo primo — *Della Cittadinanza e del godimento dei diritti civili* — per la opportunità di regolare questa materia con apposita legge. Soppresso del pari il titolo XI sui *Registri delle tutele dei minori, degli interdetti e delle cure degli emancipati e inabilitati*, avvisatasi la opportunità, alla stregua di un più sano criterio sistematico, di comprendere le norme relative fra quelle regolanti gli istituti ai quali si riferiscono. Ed ora un esame più specifico e particolare per quanto sommario di ciascun titolo.

II.

Titolo preliminare . Sono qui sostanzialmente riprodotte nei primi cinque articoli le disposizioni su la pubblicazione, la interpretazione e l'abrogazione della legge. Seguono le norme di diritto internazionale privato — che, inutile dirlo, intanto sono applicabili in quanto manchino apposite convenzioni internazionali o leggi speciali — con notevoli e opportune modificazioni delle disposizioni vigenti, direttamente intese a ovviare i conflitti fra le diverse legislazioni. Ne restano organicamente ampliate e compiute le disposizioni vigenti, che come è risaputo, per la arditezza e la modernità della concezione giuridica in relazione al tempo in cui furono emanate, costituirono e costituiscono titolo di nobiltà per il legislatore italiano: esse, furono sostanzialmente riprodotte in altre legislazioni o comunque servirono ad esse di modello. Così la formula eccessivamente sintetica dell'art. 6 su lo stato e la capacità delle persone è stata opportunamente allargata ai rapporti di famiglia, rimanendone espressamente regolati i rapporti fra coniugi, la filiazione, l'adozione e la tutela. Ed espressamente regolati sono pure la prova della cittadinanza e la condizione

degli apolidi. E' tolta ogni *distinzione*, data l'importanza assunta nella moderna economia dalla ricchezza mobiliare, fra cose mobili ed immobili quanto alla legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti su di esse, che deve essere unicamente quella del luogo nel quale le cose si trovino. Si dà determinazione precisa alla regola tradizionale — *locus regit actum*, col distinguere le obbligazioni non contrattuali, che restano assoggettate alla legge del luogo nel quale si verifica il fatto che nè è fonte, da quelle nascenti da convenzione, che sono regolate, invece, dalla legge espressamente o tacitamente o per presunzione voluta dalle parti. Se non che, ammessa la opportunità se non la assoluta necessità della distinzione, giacchè, a rigore, la potenzialità di un dato fatto a produrre determinati effetti giuridici e la portata di questi effetti non potrebbero in generale concepirsi e apprezzarsi se non riferendosi alla legge del luogo in cui il fatto siasi verificato; e tenuto conto che la volontà tacita e più ancora la presunta si risolvono comunemente in quella della legge; non sarebbe inopportuno, a rendere compiuta in proposito la disposizione, aggiungere che « *in mancanza di espressa dichiarazione o quando non sia possibile desumere dal contratto o dall'insieme delle circostanze una diversa volontà delle parti, si applica la legge del luogo nel quale il rapporto contrattuale è stato costituito* ». (art. 13).

Pienamente da approvarsi poi è la nuova disposizione per la quale non è ammissibile l'applicazione di una legge straniera che rinvii ad altra legge che non sia la italiana. (art. 19).

* * *

Sarebbe desiderabile legislativamente decidere la questione degli atti *ad aemulationem*, consacrando in apposita norma, che in questo Titolo Preliminare troverebbe sua sede conveniente, il principio che, non solo nell'adempimento delle obbligazioni, come è stabilito nell'articolo 1124 c. c., ma, sempre, nella esplicazione dell'attività giuridica, debbasi ispirare il proprio comportamento alla buona fede, alla *bonitas morum*, la quale, come opportunamente si osserva nella relazione non può andare mai disgiunta dalla *aequitas juris*, e che quindi *l'abuso di un diritto* non è meritevole di protezione. E tanto più sarebbe desiderabile in quanto, data la nuova concezione giuri-

dica dello Stato, non apparirebbe come semplice enunciazione di un principio morale una norma onde si riaffermasse il principio, che codesta concezione impronta, essere al disopra di tutti gli esclusivismi e gl'interessi individuali il superiore interesse della collettività giuridicamente organizzata. Nè sembra persuasiva la ragione addotta in contrario dalla Commissione, che, cioè statuendosi non essere il manifesto abuso nel diritto meritevole di protezione giuridica, si verrebbe ad attribuire un soverchio arbitrio al giudice. Questo è proprio della funzione del giudice, che egli sa trovar sempre in essa, socialmente altissima, il limite dei suoi poteri. D'altra parte il giudice, rispetto ai così detti *atti emulativi*, sostanzialmente non farebbe se non esplicitare quel potere di interpretazione della legge e di applicazione di essa al singolo caso in che si concreta l'*aequitas* nel senso romano della parola; quel potere, cioè, che è caratteristica ed essenza della funzione giudiziaria.

Sarebbe del pari desiderabile e opportuno in questa sede espressamente stabilire che gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto se non nei casi dalla legge specificamente stabiliti, e ciò in coerenza al sistema della legge scritta. La statuizione può apparire superflua, e tale l'ha ritenuta la Commissione, in quanto riguarda un principio generale implicito nel nostro sistema legislativo. Ma, in verità, deve tenersi conto che codesto principio, nella assolutezza sua, nel senso cioè di escludere come fonte di diritto non pure le consuetudini costitutesi anteriormente al Codice Civile ma anche quelle posteriori, era venuto formandosi attraverso la interpretazione dell'art. 48 delle disposizioni transitorie. Del resto il precetto in parola non sarebbe da meno di altri pur conservati nel progetto, come quello su la irretroattività della legge e su la interpretazione e l'abrogazione di essa; della opportunità del mantenimento dei quali precetti la stessa Commissione non si dichiara del tutto convinta.

* * *

In conclusione, esaminato nel suo complesso contenuto e nelle singole disposizioni, il *Titolo Preliminare* merita in genere approvazione incondizionata massime per il più compiuto ed organico regolamento della materia propria del diritto internazionale privato, pur

con il rilievo suggerito da scrupolo dottrinale e ancor più da intenti pratici, della opportunità di introdurvi le disposizioni or accennate.

Ma se questione può sorgere rispetto alla materia del Titolo Preliminare, essa non può direttamente riguardare se non la opportunità nel momento storico della vita nazionale, di conservarlo nel Codice Civile. In verità, in altri tempi la legge per eccellenza, la legge cioè intesa come un complesso di precise norme di diritto positivo, potè apparire il codice di diritto privato, laddove il diritto pubblico ancora in formazione appoggiavasi più su principî e regole astratte o consuetudini non bene formate che su dettami certi e precisi. Storicamente era consono ai tempi, in cui l'individuo e lo Stato trovavansi di fronte vestiti di *sago*, che determinati principî di carattere fondamentale trovassero più degna e decorosa sede in un codice di diritto privato, e ne costituissero come la custodia e la salvaguardia. Ma oggi che il diritto si concepisce ed è la proiezione della sovranità statuale romanamente integrale ed efficiente, ragioni non pure di armonica struttura legislativa, bensì anche di ordine ideale espresse dalla rinnovata vita giuridica, richiederebbero che questa materia, fondendosi con le altre affini recentemente regolate con apposite leggi — legge 31 gennaii 1926 N. 100 *sulla facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche* e Testo Unico delle *disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti* approvato col R. D. 24 settembre 1931 N. 1256, formasse oggetto di una legge autonoma. Di una legge, cioè, da riguardarsi davvero come *Prelegge* nel senso più esteso, più alto e più augusto della parola, da poi che in essa raccolti si troverebbero i principî e i precetti riguardanti la più solenne manifestazione della volontà dello Stato in quanto diretta a porre le condizioni fondamentali per la concreta attuazione del diritto obbiettivo, promanino le relative norme dal potere legislativo o da quello esecutivo.

III.

Titolo I - Delle Persone Fisiche - Questo titolo al pari del successivo — *Delle Persone Giuridiche* —, costituisce una assoluta novità. Con le disposizioni dell'uno e dell'altro rimane colmata una grave lacuna del Codice, che così acquista un posto preminente fra

le più moderne legislazioni. Forse per maggior rigore di sistema le disposizioni formanti oggetto dei due titoli meglio figurerebbero raggruppate, pur distinte in sottotitoli, sotto un titolo unico.

Nella relazione si ricorda che a differenza di altri Codici moderni il progetto sia per quanto possibile immune dal difetto di enunciare formule di carattere didascalico. In verità sembrerebbe contraddire a cotesta affermazione la formula dell'art. 1 di questo titolo così concepito: « *L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte* ». La enunciazione di un tale principio di per sè stessa considerata, in fatti, da una parte potrebbe apparir superflua, tanto è evidente, dall'altra meno giuridicamente propria. Anche prima della nascita si determinano rispetto all'uomo situazioni che entrano nell'ambito del diritto sia pure a traverso *fictiones juris* o altrimenti. E anche *post mortem*, come la volontà dell'uomo si proietta a determinare situazioni speciali e giuridicamente protratte, così anche la sua esistenza di soggetto di diritti a determinati effetti (*rappresentazione*) si considera protratta. Ma appunto rispetto a coteste situazioni non può dirsi del tutto superflua la enunciazione dell'art. 1, se trova poi compimento nello articolo successivo, nel quale si contempla il *conceptus*, stabilendosi: — *A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti*.

A torto peraltro si è, dei requisiti necessari per l'esistenza della persona fisica, abbandonato quello della *vitalità*. Si ritorna, è vero, così ai principii del diritto giustiniano. Ma se l'intento della abolizione è quello encomiabilissimo di eliminare le incertezze pratiche, massime quanto alla prova, in tema di vitalità, non per questo è il caso di condannare senz'altro la tradizione del diritto comune. Per la disposizione dell'art. 724 del Cod. Civ. codeste incertezze, come si riconosce nella stessa relazione, sono del tutto trascurabili. Ivi è stabilito essere *incapaci di succedere coloro che non sono nati vitali ma nel dubbio presumersi vitali quelli di cui consta che sono nati vivi*. Col temperamento di una tale *praesumptio juris* si avvisa consigliabile la espressa menzione del requisito della vitalità nell'art. 1 in esame. Tanto più che le questioni medico-legali in tema di *vitalità* che si vorrebbero eliminare, potrebbero per avventura spostarsi e ripetersi sul requisito della vita.

Quanto poi al *conceptus*, a spiegazione della formula dell'arti-

colo 1, si afferma nella relazione essersi inteso respingere così il concetto di una anticipazione della personalità, come quella della finzione per cui si considera il concepito come già nato, e attribuire invece al concepito la capacità giuridica *sub condicione*, sospesa cioè all'evento della nascita. Ma in sostanza questa capacità in pendenza, questa *spes hominis* implica pur essa nella sua portata giuridica una vera e propria finzione di personalità cui riferirsi. Allora tanto vale attenersi alla tradizionale formula romana rispettata dal Codice vigente, per la quale *conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodo agatur*. Mantenuta poi negli art. 3 e 4 la età maggiore e la conseguente capacità giuridica agli anni 21 compiuti, il progetto in duplice modo innova in materia al Codice vigente. E cioè: — 1. Con lo stabilire la possibilità del prolungamento della età minore non oltre il 25° anno, quando entro il ventunesimo, sia accertato, che il minore al termine di tale anno non potrà, per ritardato sviluppo provvedere adeguatamente a sè e ai proprii affari. Il provvedimento è disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione. — 2. Con lo stabilire, invece, la possibilità della anticipazione della maggiore età, disponendo che il minore, il quale abbia compiuto gli anni diciotto può essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare nelle forme stabilite per la emancipazione.

Ciò merita fervida approvazione. La anticipazione della maggiore età, infatti, dato l'accelerato ritmo della vita, è, concorrendo speciali condizioni, provvedimento tanto più opportuno, in quanto nel nuovo Codice Penale si stabilisce a diciotto anni compiuti la piena capacità di diritto punitivo. Chè se l'istinto del male impronta l'uomo più precocemente di maturità, che non la normale e comune capacità di intendere e di volere intesa nel suo lato senso, è ben giusto che, ove concorrono indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno le condizioni richieste per la piena capacità civile, si riconosca, come del resto è manifesto interesse sociale, giuridicamente efficiente una tale capacità. — Non sarebbe poi inopportuno, quanto al prolungamento della minore età, dare anche letteralmente una portata più ampia di quella che è significata dal « *ritardato sviluppo* » al motivo onde la misura può essere domandata. Oltre il ritardato sviluppo, ben possono darsi cause, di carattere patologico che tempo-

raneamente impediscano all'interessato di provvedere in modo adeguato a sè e alle cose proprie.

Data poi la natura tutta speciale del provvedimento relativo alla protrazione della minore età, sarebbe forse consigliabile che, pur tenendosi conto della gravità di esso provvedimento onde l'interessato vien privato del diritto della capacità normalmente riconosciuta dalla legge a colui che ha compiuto il ventunesimo anno, venisse adottato con una procedura più semplice e più agile di quella stabilita per la interdizione, data beninteso alla istanza e al provvedimento la pubblicità necessaria a garantire i diritti dei terzi. D'altra parte non è possibile sottrarsi a un dilemma. O già sussistono condizioni per cui si possa far luogo all'interdizione, e allora non è il caso del mezzo termine del prolungamento della età minore. O pure codeste condizioni non sussistono o è prematuro stabilire che sussistano, e allora dovrebbe essere sufficiente una procedura di carattere quasi familiare ove si tratti solo di stabilire se sia il caso dello speciale ed eccezionale rimedio del prolungamento della età minore. Il quale rilievo trae poi maggior forza dal fatto che il contrapposto caso della anticipazione della maggiore età richiede solo la procedura semplicissima stabilita per la emancipazione.

Con l'art. 5 si regola il caso della commorienza, che nel Codice è contemplato solo agli effetti successori nell'art. 924.

* * *

A questo gruppo di norme (art. 1 - 5) relative al sorgere e all'estinguersi della personalità umana, segue l'altro (art. 6 - 12) di quelle relative ai diritti di personalità, ai limiti entro i quali sono permesse le disposizioni riguardanti il proprio corpo (in vita, e non *post mortem*) e ai limiti entro i quali si tutela il nome della persona, lo pseudonimo e l'immagine. Anche questo secondo gruppo, che ha impronta di originalità e risponde a vive esigenze sociali, merita plauso.

Se non che l'art. 6, che trova riscontro nell'art. 50 del Codice Penale, potrebbe apparire in modo troppo generico formulato o addirittura una petizione di principio poichè stabilisce: *gli atti di disposizione importanti un pregiudizio all'integrità del proprio corpo sono permessi se non siano contrari alla legge o alla morale*. Ma eviden-

temente, dato l'oggetto della disposizione, non è possibile una formula più specifica. Di necessità quindi è lasciato al prudente apprezzamento del giudice lo stabilire in relazione al comune sentimento quando vi sia violazione della morale o della legge. E' uno di quei casi, come quelli degli atti emulativi di che si è discorso, in cui non devesi temere di affidarsi alla coscienza del giudice.

Quanto alla tutela del nome, si enuncia il principio fondamentale che esiste un diritto al nome. Esso è concepito come un diritto assoluto, nel senso che per quanto abbia carattere pubblicistico riguarda pur sempre un bene soggetto di diritto privato, quale proiezione della complessa personalità umana. Un tale diritto presuppone unico modo di acquisto del nome la legge e la iscrizione nei registri dello Stato Civile — che ha perciò carattere costitutivo (art. 7). Donde la immutabilità del nome — salvo casi speciali e forme relative espressamente regolati — e la corrispondente tutela giudiziale di esso. E però si può chiedere il riconoscimento del diritto del nome e la cessazione del fatto lesivo di esso contro chiunque contesti il diritto all'uso del nome (art. 8 e 9) o quando si soffra pregiudizio dal fatto che altri indebitamente lo abbia assunto, salva l'azione di danni in caso di colpa. Il quale riconoscimento può essere chiesto non pure dal titolare del diritto, bensì eziandio da chi dimostri un interesse alla tutela del nome fondata su ragioni familiari, che il giudice riconosca degne di protezione (art. 10). Sembra, peraltro, non rispondente al contenuto prevalentemente ideale del diritto al nome, e dato il principio della absolutezza di esso diritto, il subordinare l'azione del titolare contro l'indebito assuntore del nome alla sofferenza di un pregiudizio economico o morale. Codesta massima, sostenuta da una dottrina autorevolissima (*Fadda - Bensa*), è stata, è vero, accolta dalla giurisprudenza, ma le ragioni ond'è sorretta non sono del tutto persuasive. Unico limite potrebbe ricercarsi nel precetto del *divieto dell'abuso del diritto*, del divieto, cioè, dei così atti *ad aemulationem*, che non si è creduto di affermare, come si è detto. E non sembra poi soddisfacente la formula dell'art. 10 onde si subordina la tutela del nome, da parte di chi non sia il portatore del nome da altri usurpato o contestato, non solo alla dimostrazione di un interesse ad invocarla, ma anche a un pregiudiziale apprezzamento sullo specifico punto se codesto interesse sia fondato su ragioni familiari degne di protezione. Sarebbe invece

più opportuno, anche per ragione di tecnica legislativa, dire semplicemente che in caso di contestazione del diritto al nome o di usurpazione del nome la protezione di che negli articoli 9 e 10 possa invocarsi dal titolare del diritto o da *chiunque possa per ragioni familiari avervi interesse*.

Quanto alla tutela dell'immagine, non si afferma un diritto alla propria immagine — punto assai controverso —, ma si cerca di tutelare in modo adeguato la persona contro l'abusiva pubblicazione o riproduzione o esposizione della immagine propria o di quella dei genitori, della moglie e dei figli minori, sempre che ne resti offeso il decoro o la reputazione. E' un riflesso della tutela della personalità, come lo è quella dello pseudonimo accordata peraltro solo nel caso abbia questo acquisito moralmente l'importanza del nome. Il che implica una delicata indagine di fatto di necessità riservata al giudice data la impossibilità di stabilire per legge quando codesta condizione si verifichi.

IV.

Titolo II - Delle Persone Giuridiche — Questo titolo per la già rilevata novità e la relevantissima importanza sua anche in relazione alla copiosissima e varia dottrina nella difficile materia, e a note teorie che dalle quali peraltro con criterio che può dirsi latino per aderenza alla realtà ed alla concezione dello Stato il progetto prescinde, meriterebbe da solo un esame speciale. In questa materia si procede *per ignes*. Le interferenze reciproche del diritto pubblico e del privato sono tante e tali da non potersi stabilire alcun preciso limite di distinzione fra l'ambito dell'uno e quello dell'altro. Onde, forse, si dovrebbero segnare nel codice di diritto privato solo alcuni principii e norme di ordine generale per ciò che ha riguardo alla costituzione delle persone giuridiche, alla loro vita economica ed in genere alla esplicazione della loro attività di diritto privato. Tutto il resto dovrebbe essere lasciato a quella organica e complessa legge speciale, di cui la Commissione riconosce la evidente necessità e alla quale pertanto rinvia tutto ciò che riguarda i poteri della Autorità governativa in questa travagliata materia.

Degno della massima lode è però il difficile compito assolto dalla Commissione.

Come cardine fondamentale il progetto stabilisce che la personalità giuridica di Enti privati — nella loro natura di *associazioni di persone*, o, come anche la dottrina le chiama, *corporazioni*, oppure di *fondazioni o patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo* — si acquisti mediante la *registrazione* nell'apposito registro istituito presso la Cancelleria del Tribunale, ma previa autorizzazione della autorità governativa. Detta quindi norme a regolare la attività economica degli Enti che hanno acquistato personalità giuridica; norme riguardanti in modo speciale la rappresentanza, le manifestazioni di volontà, l'amministrazione, la tutela dei singoli interessati e dei terzi e la cessazione degli enti stessi. Naturalmente particolari norme riguardano le *associazioni* — che debbono risultar costituite per atto scritto, pubblico o privato che sia —, e altre le *fondazioni*, le quali non possono risultare se non da atto pubblico.

Nelle *fondazioni* è preminente l'intervento della autorità governativa anche per ciò che riguarda determinati provvedimenti di carattere amministrativo, la destinazione di patrimonio in caso di cessazione, e perfino la possibilità di raggruppamento di fondazioni in casi determinati.

Quanto poi in ispecie alle norme relative alla *estinzione delle associazioni* e delle *fondazioni* (Capo III), non apparirebbe il Codice di diritto privato la sede più propria della disposizione dell'art. 30 onde *l'autorità governativa può sciogliere le associazioni o sospenderne il funzionamento quando la loro attività sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia o sia contrario al buon costume.*

Nè del tutto precisa apparirebbe la formula dell'art. 31 in quanto questo stabilisce che, divenendo insolvibili le associazioni, possono essere sciolte dal Tribunale, oltre che su istanza di ogni interessato, anche *per iniziativa dell'Autorità governativa.*

Non è spiegato, infatti, in quale forma debba codesta iniziativa venire esplicata. D'altra parte la insolvenza potrebbe essere anche un aspetto dell'abuso della pubblica fiducia di che nell'art. 30 e che può dar luogo allo scioglimento da parte della Autorità governativa. E però sarebbe opportuno dire che in caso di insolvenza, e fuori dei casi di cui nell'articolo precedente, il Tribunale su istanza degli inte-

ressati, o anche di ufficio su informazioni della autorità governativa, e sentito in questo caso i rappresentanti della associazione, o su istanza del Ministero Pubblico (che oltre essere il naturale tutore della legge è anche il rappresentante della autorità governativa presso quella giudiziaria) può ordinare lo scioglimento della associazione. — Nè apparirebbe giustificata la disposizione dell'art. 31 in quanto stabilisce la chiamata in giudizio dell'autorità governativa nel caso in cui lo scioglimento dell'ente insolvente non sia stato da essa proposto. Innanzitutto questa materia potrebbe essere trattata con semplicità di forme e con le opportune cautele in Camera di Consiglio. E poi l'autorità governativa non può essere considerata parte, come uno cioè dei necessari subbietti del rapporto processuale. Anzi la sua chiamata in giudizio si risolverebbe, massime data la odierna concezione dell'organamento dei poteri statuali, in una menomazione dell'attività governativa in una materia squisitamente politica come quella riguardante le associazioni. E però dovrebbe in ogni caso ritenersi sufficiente, ed anzi prescrivere come obbligo, doversi la istanza di scioglimento per insolvibilità sempre notificare o comunque recare a notizia della Autorità governativa.

Col Capo V di questo titolo si provvede alle *associazioni di fatto e ai comitati*. In proposito giustamente nella relazione si pone in evidenza costituire codesto Capo una delle note più originali del progetto anche rispetto alle codificazioni straniere più recenti, le quali in genere o non si occupano della materia o non recano che qualche sporadica o inadeguata disposizione.

Il progetto, occupandosi distintamente delle associazioni di fatto e dei comitati — le fondazioni irregolari vengono trascurate — stabilisce il principio essere le associazioni non aventi personalità giuridica rette, -- salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo -- dalle stesse norme che valgono per le associazioni registrate in quanto compatibili con la natura loro (art. 42). Stabilisce inoltre che agli effetti processuali sono rappresentate dal Presidente o dagli altri rappresentanti, e che i terzi possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto contro coloro che hanno agito in nome dell'associazione e che rispondono solidalmente (art. 43).

Quanto ai comitati promotori di opere di beneficenza, di opere

pubbliche o di festeggiamenti, spettacoli e simili (art. 44), stabilisce potere essi ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del Pretore del Mandamento ove essi sono costituiti. Essi però non sono soggetti a registrazione, nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni, e neppure alla preventiva autorizzazione della autorità governativa.

In verità, data l'importanza che codesti comitati, nella intensa vita moderna, possono socialmente ed economicamente assumere, e tenuto conto che il decreto richiesto sostituisce l'autorizzazione preventiva della autorità governativa, sarebbe forse il caso: 1) che il decreto in parola fosse demandato al Presidente del Tribunale anzichè al Pretore; 2) che del decreto venisse ad ogni effetto data d'ufficio notizia alla Autorità Governativa; 3) che venisse mantenuta la formalità della registrazione, istituendo all'uopo un apposito *registro dei comitati* presso la Cancelleria del Tribunale, accanto a quello delle altre persone giuridiche, considerato che la registrazione, secondo la *mens* del progetto costituisce l'elemento tipico onde si perfeziona l'acquisto della personalità giuridica, e avuto riguardo anche alla finalità di ordine pratico che presso unico ufficio abbia a trovarsi per dir così la documentazione dello stato civile di tutte indistintamente le persone giuridiche contemplate dalla legge civile. A meno che, per ragioni di carattere politico nel senso alto della parola, pur tenendo ferma la formalità della registrazione, non si reputi di demandare a dirittura alla stessa autorità governativa la emanazione del decreto di cui sopra.

Il regolamento giuridico dei comitati è poi compiutamente integrato da disposizioni (art. 45-48) per le quali: a) i comitati senza personalità sono agli effetti processuali rappresentati dal Presidente o dagli altri rappresentanti; b) i membri eccetto gli onorari rispondono solidalmente oltre il patrimonio raccolto, salvo che i terzi sappiano che dei componenti alcuni non abbiano assunto responsabilità con limitazione; c) in caso di abuso nella erogazione dei fondi o in caso di scioglimento, per la devoluzione dei beni interviene e provvede l'autorità giudiziaria. Quale sia questa autorità non è detto, ma dovrebbe essere il Tribunale — e sarebbe bene dirlo — cui è nel sistema della legge demandato un potere di controllo di ufficio o eccitato sugli enti collettivi esplicanti speciali attività,

L'esame particolare delle singole disposizioni di questo titolo mette ancor più in evidenza la grave difficoltà in questa materia rappresentata dalla confluenza rispetto ad essa, del diritto pubblico e del privato e anzi dell'assoluta prevalenza di quello su questo. Il che suggerirebbe la opportunità di un profondo riesame della materia stessa. E ciò sia per sceverare rigorosamente dalle disposizioni che dovrebbero costituire oggetto della legge speciale su le *Persone giuridiche* quelle che potrebbero, come in sede propria, rimanere nella legge civile; sia per una più precisa distribuzione di competenza, in una materia prevalentemente pubblicistica, fra l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità Governativa.

V.

Titolo III - Del domicilio e della residenza.

Notevolmente innovato è questo titolo.

Rilevata giustamente la necessità di mantenere nel Codice Civile il regolamento della materia e tenuta ferma — in omaggio non pure alla tradizione del Codice di cui constitui una novità, ma anche per intenti pratici — la distinzione fra domicilio, che è un *quid juris*, dalla residenza *quid facti*; il progetto reca una più compiuta nozione del domicilio. Con la formula adottata ne fa risaltare anche l'elemento spirituale, disponendo che *il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi rapporti ed interessi* (art. 49), sostituita così alla parola *affari* dell'art. 16 del Codice la più generica e comprensiva parola *rapporti*. Lascia peraltro assai dubbiosi l'abolizione dell'art. 17 del Codice, onde è regolato il cambiamento di domicilio, che pertanto non è più subordinato alla manifestazione di volontà dell'interessato mediante la doppia dichiarazione agli uffici di Stato civile, che lo rende documentalmente accertabile, ma vien lasciato alla indagine di fatto che caso per caso dovrà compiere il giudice. Si obietta, è vero, che con la doppia dichiarazione si pone in essere solo un elemento formale, che può contrastare con la realtà e prestarsi anche alla frode. Ma anche il domicilio è un riflesso della personalità, e opportunamente il progetto ne pone in rilievo l'elemento spirituale. E però non sembra convincente che, a prevenire qualche possibile inconveniente, si neghi efficienza alla vo-

lontà che di quella è l'espressione più controllabile. Senza contare poi le incertezze e le difficoltà pratiche delle indagini di fatto nella pratica giudiziaria assai spesso fonti di lunghe e inconcludenti contestazioni.

Il regolamento della materia può dirsi esauriente. Si istituisce un *domicilio necessario* per talune persone: l'assente, la donna maritata, il minore, l'interdetto (art. 50 e 51). Si determina il domicilio della persona giuridica (art. 52), facendolo coincidere con la sede amministrativa di essa, che più corrisponde alla nozione del domicilio recata dall'art. 49. E' determinato del pari il domicilio per il commercio (art. 54).

Nell'art. 53 è regolata la elezione di domicilio, integrandosi la formula dell'art. 19 del Codice, nel senso che la elezione di domicilio *vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata*.

Ma non sarebbe male dare una più ampia portata a questa formula di per sè meritevole di approvazione, nel senso di eliminare in modo perentorio tutte le note questioni che si agitano nella pratica agli effetti specialmente processuali circa notificazioni che per avventura siano fatte nel domicilio reale in vece che in quello eletto. E però dovrebbe il capoverso dell'art. 53 essere formulato in modo da rendere obbligatoria, perchè sia giuridicamente efficace, la notificazione di *tutti gli atti*, compresi quelli già menzionati relativi alla esecuzione forzata, nel domicilio eletto.

Titolo IV - Degli assenti — Merita speciale menzione questo titolo per un più compiuto e organico regolamento dell'istituto su la base del progetto elaborato e discusso dalla Commissione del dopoguerra, ma soprattutto per la integrazione di esso con l'altro istituto della dichiarazione di morte presunta sulla base del R. D. - Legge 15 agosto 1919, N. 1467. Rimangono così eliminate tutte le deficienze prima lamentate. L'assenza presunta o dichiarata rimane sostanzialmente quale ora è nel Codice, pure essendosi ridotti in durata i termini relativi. Sarebbe peraltro desiderabile che con l'art. 56 corrispondente all'art. 21 del Codice si desse la possibilità al curatore speciale nominato per atti rientranti nei poteri amministrativi e conservativi

del patrimonio, di compiere, con la autorizzazione del Tribunale, in casi determinati ed eccezionali, contrassegnati da assoluta urgenza, anche atti dispositivi, osservate le cautele ritenute del caso dal Tribunale stesso.

La dichiarazione di morte presunta poi è compiutamente regolata anche quante agli effetti di essa rispetto al matrimonio contratto dal presunto morto. Codesto matrimonio può essere dichiarato sciolto ad istanza dell'altro coniuge, e lo scioglimento rimane in ogni caso irrevocabile (art. 77-82).

Titolo V - Della Parentela e della affinità.

Anche questo titolo rimane sostanzialmente lo stesso, pur con una più perfetta formulazione delle singole disposizioni. Si mantiene l'efficacia del vincolo di parentela non oltre il decimo grado, giustamente in proposito osservandosi nella relazione che il D. L. 16 novembre 1916 N. 1636, onde fu ristretta entro il sesto grado la successione legittima, lasciandosi per altro integro il capoverso dell'art. 48 del Codice, non abbia recato innovazioni in materia, da poi che la parentela si estende anche ad altri rapporti diversi da quelli meramente successori.

Degno di lode poi il progetto per avere espressamente determinato (art. 93 e 94) il significato giuridico delle espressioni *congiunti* e *parenti*, dato l'uso di esse in varie disposizioni del Codice.

VI.

Titolo VI - Del Matrimonio — Questo titolo, data la recente riforma del matrimonio civile attuata con le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 27 maggio 1929 N. 1159 in relazione all'art. 34 del Concordato 11-2-1929 con la Santa Sede, ha importanza solo per il matrimonio strettamente civile. Si è avuto per altro cura rigorosa di non creare antinomie fra le disposizioni che regolano questo e le altre relative al matrimonio regolato dalla legge canonica specie quanto ai requisiti richiesti per la celebrazione e gli impedimenti. Meritano rilievo le norme onde meglio si disciplina il risarcimento dei danni in caso di promessa non attenuta e il termine relativo, e quella riguardante la ammessa restituzione dei *doni* nel caso di matrimonio non

contratto (art. 96 e 97). È nuova la disposizione onde si ammette e si regola il matrimonio in imminente pericolo di vita di uno degli sposi (art. 117). Nuova anche quella che introduce il matrimonio per procura, purchè ricorrano gravi motivi, il cui apprezzamento è demandato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nella cui circoscrizione uno degli sposi ha la residenza (art. 129).

Degne di speciale rilievo sono le disposizioni relative alla impugnazione del matrimonio per vizio di consenso derivante da *violenza* od *errore scusabile* (art. 141). Esse sono tanto più opportune in quanto, come è noto, data la formulazione generica degli articoli 105 e 106 Cod. Civ., sia controverso se e in quale misura, in relazione alla differenza del rapporto matrimoniale dai contratti ordinari, le norme regolanti i vizi del consenso in materia contrattuale siano applicabili al caso di mancanza di libertà del consenso nel matrimonio. La questione si è fatta più viva dopo la riforma concordataria del matrimonio, date le disposizioni del diritto canonico rispetto a quello del nostro diritto positivo in materia. L'errore, che, come si è detto, può costituire causa di nullità del matrimonio solo se scusabile, può esser fatto valere *anche se siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso*.

Deve ritenersi quindi ammesso come causa di nullità anche il così detto *error virginitatis*. Ma l'impugnazione per violenza od errore non è più ammissibile se vi è stata coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquisito la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

In verità la formula troppo ampia e forse elastica dell'art. 141 lascia un po' perplessi: a) quanto alla *violenza*, poichè non è determinato, a somiglianza dell'art. 1112 Cod. Civ. riguardante i contratti ordinari, che cosa debba intendersi per *consenso estorto con violenza*, come lo è nel diritto canonico (Can. 1086-1087); b) quanto all'*errore*, poichè sembra lasciato eccessivo margine all'apprezzamento contingente.

E' risolta poi in conformità dei più recenti responsi giureprudenziali l'annosa e tanto vessata questione se la *impotentia generandi* possa esser proposta come causa di nullità del matrimonio. L'art. 142

del progetto in fatti dispone: *L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge. L'azione non può essere promossa da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuto la propria impotenza.*

Fin qui si innova e si allarga la breve formula dell'art. 107 Cod. Civ., in quanto si elimina l'equivoco requisito che l'impotenza debba esser *manifesta*, si contempla espressamente la impotenza *relativa*, e si legittimano all'azione entrambi i coniugi, anche quello impotente, purchè ignaro del suo stato prima del matrimonio. L'articolo poi continua: *L'impotenza di generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto notizia prima del matrimonio.*

Alla prima lettura di questa disposizione può sorgere spontanea la domanda se la causa di impugnazione per impotenza non sia già compresa nella lata formula di quella precedente relativa all'errore, ove si dice questo potersi far valere anche se siasi verificato rispetto a *condizioni* (o *qualità*) dell'altro coniuge, tanto più che codeste condizioni sono poste in relazione alla valutazione delle *esigenze del matrimonio*. Ma, a parte il rilievo che comunque si sarebbe dovuto sempre determinare il concetto di *impotenza*, non bisogna dimenticare che, se anche la attitudine alla *coniunctio corporum* e alla procreazione può essere stata ragionevolmente presa in considerazione come motivo del consenso, questo è certo che nell'art. 142 la *impotenza* è assunta nella sua oggettiva esistenza come causa di *nullità* del matrimonio, indipendentemente quindi da ogni riflesso di carattere subiettivo.

Or questa disposizione onde alla *impotentia coeundi* è equiparata la *impotentia generandi*, come causa di impugnazione del matrimonio, pur con la restrizione relativa alla legittimazione attiva, può anche considerarsi dichiarativa di quella contenuta nello art. 107 Cod. Civ. Non dovrebbe quindi suscitare contrasti, sempre che ne sia messa nella sua giusta luce la portata, che però occorre ben precisare.

Sono noti gli argomenti che sotto l'aspetto storico, dottrinale,

legislativo e sociologico, soglionsi addurre a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Ma questo giova notare, che l'una e l'altra troppo risentono della unilateralità ed assolutezza di concetti o principi invocati. In effetti, i sostenitori delle tesi estreme fanno capo o al solo bisogno egoistico individuale del mero sfogo carnale, oppure soltanto o prevalentemente all'elemento etico-sociale informante il vincolo matrimoniale. Così da una parte si abbassa il matrimonio a un mero *remedium concupiscentiae*, dall'altra si guarda solo alle più alte finalità di esso. Se non che, le infide preoccupazioni dottrinali e filosofiche turberebbero anche la interpretazione della nuova formula, come già turba quella della legge vigente, la quale deve pur essere considerata non solo nelle sue origini storiche, ma anche e più in relazione ai bisogni vivi e reali ai quali ha inteso di provvedere. I quali bisogni per natura loro sono mutevoli e complessi, così che la norma positiva può subire adattamenti ed essere la *sententia legis* in continuo divenire col mutare dello spirito onde in determinati periodi storici alcuni speciali problemi e soluzioni vengono considerati.

Ora intento precipuo della legge nostra (intento che sopra tutto è consono al momento storico presente, nel quale l'istituto fondamentale della famiglia, e quindi lo scopo della procreazione nel matrimonio, si tutela mediante tutto un complesso e organico apprestamento di svariate forme di assistenza e di sanzioni) è sempre stato quello di assicurare protezione assoluta al vincolo matrimoniale quale base della famiglia legittima. E però lo considera indissolubile e non abbandonato all'alea della *maritalis affectio*, che pure era la base del matrimonio libero romano nel diritto classico, che è quanto dire della saldissima e proverbiale famiglia romana. Ora, al lume di questa premessa, la nozione di *impotenza* nel senso giuridico deve essere messa in relazione diretta con quello che lo stesso diritto canonico chiama *fine primario* del matrimonio, e cioè la *procreazione*, mentre il reciproco aiuto e il rimedio alla concupiscenza sono detti fini secondarii. Ma con questa avvertenza e con questo criterio-limite che la *impotenza* non debba andare mai confusa con la *sterilità*. Questa può essere per cause misteriose e incontrollabili una conseguenza di essa, ma può anche rappresentare l'effetto di uno stato morboso indipendente dalla attitudine generica della *conjunctio corporum*, il quale sia

accertabile e verificabile. Onde, quando, la procreazione manchi per effetto di condizioni o stati morbosi materialmente accertabili, si avrà impotenza nel senso dalla legge voluto, allo stesso modo come si ha quando per difetto di organi o mutilazioni non sia possibile la semplice *coniunctio corporum*.

Si è voluto, con questa che può apparire una digressione, far rilevare la opportunità, al fine di evitare che anche rispetto alla nuova disposizione abbiano a farsi questioni in contrasto con le finalità di essa, che, per quanto non possa apparire strettamente necessario, si dica in modo espresso che *la impotenza di generare, perpetua e anteriore al matrimonio può essere preposta come causa di nullità... solo quando sia l'effetto di condizioni speciali o morbose obbiettivamente accertabili*.

E non solo sarebbe necessaria una più concreta determinazione del concetto della impotenza di generare, ma anche integrare a maggior tutela del vincolo matrimoniale e del costume la disposizione con lo stabilire un congruo termine per l'esercizio dell'azione di nullità, quando vi sia stato coabitazione continuata.

Il progetto regola poi assai opportunamente gli effetti dell'annullamento del matrimonio rispetto al coniuge di buona o mala fede, rispetto ai figli e rispetto ai terzi. Quanto all'obbligo degli alimenti fra coniugi si avviserebbe la opportunità che nell'art. 176 si stabilisse a dirittura la decadenza del diritto agli alimenti per il coniuge per colpa del quale venga dichiarata la separazione.

Costituisce una caratteristica innovazione la accennata trasposizione in questo titolo, sotto la rubrica *Del regime patrimoniale del matrimonio*, del regolamento del contratto di matrimonio, che ora è oggetto del titolo V del libro III del Codice. Può *prima facie* questa trasposizione apparire violatrice di un rigoroso criterio logico-sistematico nella distribuzione della materia del Codice, in quanto non si dovrebbe trattare di rapporti contrattuali specifici se non dopo la enunciazione delle regole generali sui contratti. Ma lo strappo è giustificato e anzi superato dal lodevole intento, che non è solo pratico, di tenere raggruppate tutte le norme riguardanti il diritto di famiglia.

Il regime dotale rimane sostanzialmente quale è regolato dal

Codice. Ma è meritevole di speciale rilievo l'instituto della comunione dei beni per essere designato esso come il più rispondente alla essenza morale del matrimonio — *consortium omnis vitae* — che si rifletterebbe così anche sull'elemento economico-patrimoniale. Tutte le disposizioni in materia sono quindi preordinate a favorirlo. Nell'art. 125 già si fa obbligo agli sposi, prima della celebrazione del matrimonio, di dichiarare all'ufficiale dello Stato civile se hanno stipulato convenzioni matrimoniali. Se non ne hanno stipulato il detto ufficiale li avverte che possono eleggere il regime della comunione dei beni con semplice dichiarazione contestuale. Basta questa semplice dichiarazione per determinare *de jure* il sorgere della comunione, la quale comprende tutti i beni che si acquistino durante il matrimonio così dall'uno che dall'altro dei coniugi, e anche se nell'atto di acquisto non se ne faccia menzione. Codesti beni formano una proprietà collettiva dei coniugi sottoposta a speciale regolamento. L'amministrazione di regola spetta al marito. Or l'art. 243 stabilisce che nel caso di assenza o di impedimento di questo la moglie può farsi autorizzare dal Tribunale ad assumere l'amministrazione ed a compiere atti di alienazione sotto condizioni determinate. Ma, in verità, sembra eccessivo, poi che si risolve in una aperta menomazione della sua veste di contitolare della comunione, che la moglie debba munirsi della autorizzazione per assumere la semplice amministrazione o comunque per compiere atti necessari o urgenti o che non vadano oltre i poteri puramente amministrativi.

Se non che una considerazione di ordine generale rispetto a codesto speciale regime della comunione con tanto favore guardato dal progetto sorge spontanea. Certo altissimo è l'intento del progetto, che è quello di assicurare anche sotto l'aspetto economico la solidarietà e la parità coniugale e quindi la compagine familiare, prevenendo specie nelle classi medie e nelle più umili esclusivismi leonini dell'un coniuge a danno dell'altro in ciò che è o può essere il prodotto della comune attività e reciproca collaborazione. Ma o questo risponde a una vera esigenza sociale, e allora tanto varrebbe imporre come obbligatorio il regime della comunione. O si tratta semplicemente di promuovere un istituto che si reputa di grande vantaggio, e allora poichè il diritto deve essere espressione della vita occorrerebbe accertare

se veramente risponde al costume, giacchè, a quanto si sa, in ben scarsi casi si ricorre al regime della comunione anche così come ora è regolato dal Codice.

Sopra tutto poi sembra pericoloso stabilire che in base a semplici o frettolose spiegazioni date dallo ufficiale dello Stato civile in occasione della celebrazione del matrimonio a persone che per lo più non sono in grado di valutare subito la portata giuridica della richiesta di esso ufficiale, si possa provocare una manifestazione di volontà così importante quale quella che riguarda la elezione di uno speciale regime patrimoniale nella società coniugale.

Una particolare menzione merita l'art. 256 del progetto relativo al così detto patrimonio familiare, un patrimonio cioè inalienabile, che può costituirsi, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, e rappresenta come una riserva economica per la famiglia.

Se ne ha traccia in legislazioni straniere e anche nel *Bene di famiglia* introdotto dal nostro legislatore nella quotizzazione di determinati beni demaniali e nei codici delle Colonie. Ed ha il suo diretto e immediato precedente nel progetto Scialoja presentato al Senato il 20 dicembre 1912. Data la finalità dell'instituto, per quanto precedenti prove non incoraggianti lasciano prevedere che esso non abbia a incontrare subito largo favore, non può se non riconoscersi degna di plauso la nuova e originale disposizione.

VII.

Titolo VII - Della Filiazione — In questo titolo le norme sulla filiazione legittima con più conveniente ordine sistematico sono disposte in relazione: 1) alla determinazione e all'acquisto della qualità di figlio legittimo; 2) ai titoli e alle prove della filiazione legittima; 3) alle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità, che sono l'azione di disconoscimento, l'azione di contestazione della legittimità e l'azione di reclamo dello stato legittimo. Quanto al primo punto si è provveduto a meglio regolare la presunzione di concepimento in matrimonio, quella di legittimità e di illegittimità, si sono eliminate tutte le que-

zioni circa il *dies a quo* dei termini relativi; e si è negato alla madre di impugnare la paternità del marito (art. 257-262).

Ma caratterizzano questo titolo le profonde innovazioni in tema di filiazione illegittima, le quali consentono di poter dire parafrasando le parole di uno scrittore politico, che il Codice dimostra *con esse di avere un cuore*. I tempi, in fatti, sono maturi perchè si provveda a colmare le gravi lacune della legge vigente che, per un esagerato e malinteso spirito di tutela della famiglia legittima non concede se non quelle che possono dirsi briciole di protezione giuridica ai figli illegittimi, massime agli incestuosi e agli adulterini. Il problema dev'essere di necessità superato dalla legge civile. Nessun problema di importanza sociale o politica nel più alto senso della parola è stato ignorato e non arditamente affrontato dal Regime. Ed è titolo di onore per esso di fronte al mondo civile di avere ormai organicamente e originalmente provveduto d'assistenza sociale la maternità e la infanzia senza distinzione di legittimità o illegittimità, così come già il legislatore di guerra aveva provveduto nel miglior modo consentito per gli orfani e le vedove dei Caduti per la Patria. Il progetto ha italianamente operato a mettere la legge civile in perfetta consonanza con le altre providenze del Regime, soddisfacendo così una delle più profonde e anose esigenze della nostra civiltà giuridica, senza venir meno e anzi più energicamente rinsaldando la tutela della famiglia legittima.

Si ammette, pertanto, il riconoscimento dei figli incestuosi da parte della sola madre (art. 278). E' ammesso pur quello dei figli adulterini da parte del genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, ed anche di quello che lo era, ma il matrimonio poi è stato sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi (art. 279). Lascia peraltro esitanti la disposizione essere in ogni caso ammesso il riconoscimento quando avvenga il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino (art. 279 ultimo cap.); poi che il sentimento di paternità o maternità e il desiderio di mettere in regola la prole con lo stato civile potrebbero per avventura degenerare in moventi psicologici delittuosi contro il coniuge incolpevole. E' introdotta l'istituto della riconsunzione del riconoscimento (art. 281) da parte del figlio sedicenne, o, se interdetto, per infermità di mente, del suo rappresentante entro tre mesi dal

giorno in cui essi ne ebbero notizia. La disposizione è intesa a proteggere il figlio contro tardivi e interessati riconoscimenti. Ed essa poi è rafforzata con la ulteriore disposizione (Capov. dello art. 281) non avere il riconoscimento del figlio minore dei sedici anni — quando non sia fatto nell'atto di nascita — effetto senza l'approvazione del giudice tutelare, il quale provvede con decreto non motivato, assunte riservate informazioni.

Se non che, data la finalità dell'instituto della ricusazione, non dovrebbe essere negato al figlio che abbia compiuto i sedici anni la facoltà di ricusare il riconoscimento avvenuto prima del raggiungimento di tale età e che abbia avuto effetto per la riportata approvazione del giudice delegato, potendo anche per questo caso concorrere motivi apprezzabili che possono essere rimasti sconosciuti al Giudice. Inoltre non è detto nell'articolo, e sarebbe necessario spiegare, se, come non pare, la ricusazione operi *de jure* oppure sia richiesta, come sembrerebbe, una pronunzia contenziosa.

E' ammesso il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti (art. 282). Ciò a simiglianza di quanto è disposto per la legittimazione, ed in conformità dell'unico pronunziato della Cassazione in materia (29 maggio 1931 - Criserà c. Gallo - confermando in tale parte la sentenza del Tribunale di Catanzaro 23 luglio 1930), col quale stabilivasi la massima essere possibile il riconoscimento del figlio naturale soltanto quando esistano discendenti legittimi di questo.

Se non che, pur stabilito che il riconoscimento, quale che ne sia la natura, (atto giuridico oppure negozio giuridico per la efficienza della volontà a determinarne gli effetti), rappresenti un obbligo giuridico per quanto non coercibile o un dovere familiare, come rettamente è stato rilevato nella dottrina più recente, e che quindi giuridicamente non possa concepirsi se non a vantaggio del riconosciuto o di chi per esso; tuttavia non può negarsi che, nella infinita varietà dei casi, ben possono darsi di quelli nei quali ragioni esclusivamente di superiore ordine morale potrebbero rendere consigliabile un riconoscimento per dir così *ad memoriam*, anche in mancanza di discendenti del figlio. Ora in tali casi non dovrebbe essere esclusa la possi-

bilità del riconoscimento quando sia affermato il principio che nessuno effetto di carattere patrimoniale ne derivi al genitore.

Il riconoscimento è considerato come assoluto nel senso che non ammette clausole limitatrici dei suoi effetti (art. 283), ed irrevocabile anche se contenuto in testamenti revocati o caducati (art. 234). Al genitore riconoscente, non più la tutela legale del figlio riconosciuto ma sono attribuiti i poteri spettanti ai genitori legittimi; e ciò è pienamente da approvare, giacchè la tutela legale di cui all'art. 184 del Codice è un controsenso in quanto poi sostanzialmente il suo esercizio implica quello dei poteri inerenti alla patria potestà. Codesti poteri se trattasi di riconoscimento fatto da entrambi i genitori possono nell'interesse del figlio dal Tribunale, sentito il giudice tutelare, essere attribuiti alla madre, o limitati o tolti (art. 287).

Se non che sembrerebbe più spedito che la competenza in proposito si attribuisse senz'altro al giudice tutelare, cui pure il progetto demanda ben più gravi incarichi. E sarebbe pur consigliabile espressamente disporre che il relativo provvedimento senza formalità di procedura, sentiti gli interessati e assunte le necessarie informazioni, si adottasse con decreto non motivato.

Sono poi particolarmente e sistematicamente regolati i casi di impugnazione del riconoscimento (art. 292-298).

Seguono le disposizioni veramente degne di particolarissima menzione relative all'azione diretta a ottenere la dichiarazione di paternità e alla ricerca della paternità e della maternità (art. 299-316). Esse costituiscono un complesso organico onde la intera materia della filiazione illegittima appare compiutamente regolata sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Per esse, dettate, quanto alla dichiarazione di paternità, a cancellare dalla nostra legge un divieto disumano e a soddisfare quindi una inderogabile esigenza sociale, rivivrà, sulla traccia anche di precedenti progetti, nel nostro diritto positivo un istituto già contemplato dalle legislazioni anteriori. E codesto istituto il progetto impronta di una elevata caratteristica di ordine etico, contrariamente alla legge tedesca che gli assegna solo una portata di ordine prettamente patrimoniale. L'art. 299 ammette in sette casi tipici l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, mentre la maternità può essere dichiarata anche fuori dei detti casi (art. 302). Non è possibile poi la dichiarazione di paternità se

risulti che al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi *od ebbe rapporti sessuali con altri* (art. 301).

Codesta disposizione sembra considerare il notorio mal costume della madre come una vera condizione preclusiva per l'esperimento dell'azione. Se così è, può sembrare superflua ed equivoca l'altra espressa limitazione relativa ai rapporti sessuali di essa madre con altri. Perchè, o la sussistenza di questi rapporti è notoria, e allora rientrano nella prima limitazione. Oppure essi per avventura non sono qualificati dalla notorietà come espressione di mal costume, e allora rappresentano una mera circostanza di fatto, che, provata, potrà essere apprezzata, nel merito della contestazione, come elemento di dubbio circa la consistenza della domanda.

Data la grave delicatezza che caratterizza la materia, il progetto si studia di circondare l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale di garanzie ispirate al massimo rigore. E però stabilisce non potere essa azione intentarsi se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile con un decreto del Tribunale in Camera di Consiglio su ricorso dell'interessato sentite le parti e il Pubblico Ministero e assunte le informazioni del caso; premessa quindi una inchiesta sommaria senza pubblicità e destinata a rimanere segreta (art. 307).

Or codesto giudizio di ammissibilità, che costituisce, così com'è preordinato, qualche cosa che va oltre un semplice apprezzamento di delibazione, tanto che *l'azione non è ammessa se non quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata* (art. 309), sembra, per dir così, come la prova generale del vero e proprio giudizio di merito, ove si pensi che le parti nella sede preliminare addurranno tutti o quasi tutti i mezzi di prove a sostegno dei rispettivi assunti. Si noti poi che il Decreto del Tribunale è impugnabile (art. 310). E allora si potrebbe, anche in omaggio alla così detta economia dei giudizi, e al principio anzi della speditezza di essi, che in contestazioni del genere, per le ripercussioni che possono derivarne, dovrebbe essere la massima possibile, raggiungere lo stesso intento che ha avuto di mira il progetto, con mezzi di sola procedura. Si potrebbe, cioè, disporre che i giudizi per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità si trattano davanti il Tribunale in Camera di Consiglio con semplicità di forme e

omessa ogni pubblicità. Si farebbe luogo cioè, in materia civile, a una forma di giudizio a porte chiuse, rimanendone così contemperate tutte le esigenze e sopra tutto quelle della morale.

Le indagini sulla paternità e sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui il riconoscimento è vietato e nel caso di possibilità di riconoscimento del figlio incestuoso da parte della madre. In codesti casi peraltro può il figlio naturale sperimentare concorrendo determinate condizioni che sono più larghe di quelle previste nell'art. 193 del cod. civ. una azione alimentare (art. 315). Ma anche per questo occorre il preventivo giudizio di ammissibilità, rispetto al quale non possono se non richiamarsi le osservazioni in proposito ora fatte e che tornano qui tanto più opportune in quanto la condizione del figlio naturale sotto un tale riflesso rimarrebbe peggiorata in confronto di quella fattagli nel citato art. 193 cod. civ.. Assai opportunamente poi si attribuisce all'ente pubblico od ospizio che provvede alla cura del figlio naturale minore e al quale è affidata la tutela del medesimo, la legittimazione alla ricerca della paternità o maternità previa autorizzazione del giudice tutelare, anche ai solo fine alimentare e di rimborso di spese.

Sembrerebbe giusto che, con la stessa cautela, l'azione potesse essere promossa anche da parte di ogni altro investito dell'ufficio tutelare di un figlio naturale.

Quanto poi alla legittimazione, regolata pure in questo titolo, merita piena approvazione il criterio di maggior larghezza onde è considerata. Così la legittimazione per Decreto Reale è ammessa non solo quando siavi l'impossibilità ma anche *un grave ostacolo* a legittimare il figlio per susseguente matrimonio. Naturalmente la *gravità dell'ostacolo* è lasciata all'apprezzamento del magistrato. Così pure è ammessa la domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto in caso di morte del genitore, da parte degli ascendenti legittimi di questo. Ed è ammessa altresì per decreto reale la legittimazione di figli naturali nei casi di matrimonio per procura, se la celebrazione del matrimonio non può aver luogo per sopravvenuta morte del mandante (art. 323 e 324).

* * *

Titolo VIII - Dell'adozione — L'istituto della adozione mercè

opportune innovazioni e modificazioni, è reso più semplice e agile nelle forme e più largo e accessibile quanto alle condizioni fondamentali. La differenza di età fra adottante e adottato è abbassata a sedici anni, ma può anche farsi luogo alla adozione quando non concorrono le condizioni di età dell'adottante e di differenza di età tra questo e l'adottando, con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può autorizzare l'adozione in determinati casi, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati (art. 327 e 326). E' ammessa l'adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati (art. 328 e 329). E' tolto il requisito di un minimo di età per l'adottando. E' resa possibile l'adozione di interdetti, di inabilitati, di infermi di mente, di minori sottoposti a tutela, con l'assenso del giudice tutelare, oltre il consenso dei rappresentanti o curatori rispettivi, purchè rimanga escluso ogni dubbio quanto all'interesse morale o materiale dell'adottando. Ad assicurare sempre più codesto duplice interesse dell'adottando, è bensì su questo attribuita la patria potestà all'adottante, ma a costui non spetta l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore (art. 345), a meno che questo sia figlio naturale di lui (art. 347). Inoltre l'adottante, salvo quest'ultima eccezione, è tenuto all'inventario dei beni dell'adottato minore e quanto all'amministrazione di questi beni sono richiamate disposizioni in tema di tutela (art. 343 e 344). Insomma l'adozione è ispirata al massimo favore e nel tempo stesso alla più rigida tutela dell'interesse dello adottato. Il che è incondizionatamente da approvare, come è da approvare l'introduzione del rimedio eccezionale della revoca della adozione per indegnità o per altra causa determinata (art. 353 a 361).

Se non che non sembrerebbe opportuna la disposizione dell'art. 359, per la quale la revoca dell'adozione *può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale*. Iniziative del genere sono proprie della funzione del Pubblico Ministero, la cui attenzione potrebbe essere richiamata dal giudice tutelare. A meno che non si reputi di stabilire che questi giudizi di revoca, come sarebbe consigliabile, si svolgessero con speciale procedura, rendendosi possibile iniziarla anche di ufficio su rapporto del giudice tutelare al Presidente del Tribunale.

Si è accennato che anche quanto alle forme della adozione si

è innovato. Al Primo Presidente della Corte di Appello e alla Corte di Appello per ciò che è richiesto negli articoli 213 e seguenti Codice Civile, è sostituito il Giudice tutelare (art. 362 e seguenti). Ma in verità, se, come non è dubitabile, a tanto si è addivenuto per sveltire le forme e favorire così l'instituto parrebbe che per la importanza dell'atto la competenza a ricevere le manifestazioni di consenso e a far luogo all'adozione dovessero attribuirsi al Presidente del Tribunale e al Tribunale rispettivamente pur sentito il Giudice tutelare nei casi di adozione di minori sottoposti a tutela o di interdetti o infermi di mente.

* * *

Titolo IX - Della Patria Potestà — Fra la tendenza a un deciso rinvigorimento della patria potestà nel suo contenuto disciplinare sino al punto del ripristino dell'instituto della diseredazione per gravi infrazioni morali attribuito al padre, e la tendenza che concepisce la *patria potestà* preminentemente a contenuto morale-assistenziale, come tale spettante a entrambi i genitori, nel progetto si dichiara di seguire la tendenza media, cioè quella del Codice che contempera le due concezioni, deferendo la *patria potestas* a entrambi i genitori, ma attribuendone l'esercizio al padre (art. 368 e 369). Solo eccezionalmente, e cioè *nel caso di lontananza o altro impedimento del padre è esercitata dalla madre*, in tal senso modificandosi la corrispondente frase — *se egli non possa esercitarla* — dell'art. 220 cod. civ. Ma la eccezione è concepita in un senso troppo ristretto, giacchè la madre *non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbiano un carattere duraturo; e sorgendo dubbi sul carattere dell'una o dell'altro, se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.* (art. 370). Quanto meno occorrerebbe riservare alla madre, nei casi di assoluta necessità e di urgenza, di adottare i provvedimenti opportuni. Tuttavia, poichè tanto la *gravità* dei provvedimenti di cui si parla nell'art. 370, quanto il carattere *duraturo* della lontananza o dell'impedimento del padre, quanto la accennata necessità o urgenza possono sempre per la loro opinabilità formare oggetto di dubbi, forse sarebbe più giusto stabilire a dirittura in ogni caso la

condizione della previa autorizzazione del giudice tutelare. Ne rimarrebbero così pienamente salvaguardati gli eventuali interessi dei terzi. E' poi permesso al padre, mediante atto autentico, sempre revocabile, delegare alla madre l'esercizio della patria potestà. (art. 384). Ma sarebbe più conveniente richiedere in proposito un atto ricevuto dal giudice tutelare da rendersi pubblico nell'interesse dei terzi. E nella stessa forma dovrebbe essere fatta la revoca. Molto opportune poi si avvisano le sanzioni della decadenza e della sospensione (art. 385, 386 e 387) della patria potestà nonchè la attribuzione al giudice tutelare della competenza ora spettante al Presidente del Tribunale e al Tribunale stesso in materia di patria potestà. Il giudice tutelare, d'ufficio o su ricorso, provvede con semplicità di forme a salvaguardare in ogni caso l'interesse morale e patrimoniale dei figli minori e anche in quello in cui il genitore superstite viva maritalmente con persona cui non sia congiunto in matrimonio. (art. 400).

VIII.

Titolo X - Della Tutela e della Emancipazione — La materia tutelare così come è regolata dal progetto costituisce *ab imis* innovazione alla legge vigente. E' questa forse una delle parti del progetto che più profondamente recano l'impronta dei nuovi ordinamenti. La funzione tutelare esce dal concluso ambito familiare per decisamente diventare funzione statale. Resta così pienamente integrato l'alto compito assunto dallo Stato, secondo la organica e superiore concezione di esso, che è originale caratteristica del Regime, dell'assistenza alla maternità e all'infanzia e dell'intervento nella educazione della gioventù. Solo anzi in dipendenza di codesta concezione si poteva predisporre una sistematica riforma del diritto tutelare che venisse a colmare le gravi deficienze e lacune invano lamentate nei congressi giuridici, dai quali partivano costantemente voti e proposte che assumessero anche forma concreta di progetti. Invano, perchè le riforme vagheggiate e ritenute urgenti non trovavano rispondenza in un ordinamento giuridico che staccandole da concezioni particolaristiche le improntasse di carattere organico. Il male era alla radice. La potestà tutelare, secondo l'ordinamento in vigore, frammentariamente distri-

buita fra troppi organi, dei quali principale il consiglio di famiglia o di tutela, organo massimo, e investito di ogni potere deliberativo, ha sostanzialmente carattere privatistico. Occorre tornare in senso assoluto alla tutela concepita come *munus publicum*. I collegi familiari o tutelari si sono dimostrati impari alla funzione loro attribuita. Onde il progetto fa senz'altro giustizia di questo istituto importato dalla rivoluzione francese, ma che pure aveva le sue origini nell'antico diritto germanico, mentre era ignoto al diritto romano, e che, per stranezza di vicende storiche, passò nei codici dei paesi latini, laddove veniva ripudiato proprio dalla legge austriaca che accoglieva in vece la tradizione romana.

I consigli di famiglia e di tutela sono dunque aboliti. Gli organi della attività tutelare sono essenzialmente due: il giudice tutelare che riassume tutti i poteri deliberativi e di vigilanza, e il tutore, che è sempre nominato dal giudice tutelare, e solo può essere dal genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà designato per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Non è dunque più ammessa tutela legittima o testamentaria. Il tutore trae sempre la sua veste dalla nomina del Giudice, il quale conseguentemente può anche revocarlo e rimuoverlo (art. 443). E prima di assumere l'*ufficio* — come già avveniva nel tardo diritto romano (Nov. 72 Cap. 8 - L. 7 paragr. 5) — deve prestar *giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza* (art. 403). Se dunque la sua funzione è di carattere eminentemente pubblicistico, sarebbe consigliabile fare un altro passo giuridicamente logico e dichiararlo a tutti gli effetti *pubblico ufficiale*.

Sarebbe poi desiderabile che, pur tenendosi ferma la abolizione della tutela legittima, dovesse valere come designazione legale per la nomina a tutore quella degli ascendenti di cui all'art. 244 cod. civ. Il che, mentre varrebbe a non obliterare del tutto il legame familiare in materia di tutela, non contrasterebbe affatto col nuovo carattere della funzione tutelare, poichè la nomina, sempre che ne concorrono i requisiti, spetta sempre al giudice tutelare.

E' mantenuta nel progetto la figura del protutore (art. 423). Anch'esso è nominato dal Giudice tutelare ed ha sostanzialmente le stesse funzioni di cui nell'art. 266 Cod. Civ. In verità dato il nuovo

ordinamento del diritto tutelare è assai dubbio se la figura del protutore debba rimanere. In effetti, poichè i comitati di patronato di cui all'art. 449 del progetto dovrebbero in certo modo esplicitare il compito dei *tutores honorarii* del diritto romano (l. 3. paragrafo 2 - D. De adm et peric. tut. XXVI, 7), il protutore non avrebbe più ragione di essere, e nei casi di conflitto di interesse fra tutore e pupillo basterebbe la nomina di un curatore speciale, come dispone il citato articolo 423. Il progetto si occupa poi in modo particolare di alcune categorie speciali di tutele come quelle degli orfani ricoverati nei pubblici ospizi e riformatori, degli orfani poveri, e dei minori italiani all'estero e dei minori stranieri in Italia:

a) Nell'art. 414, ampliandosi e integrandosi la formula dell'art. 262 cod. Civ. l'organo del potere statale onde si esplica la direzione e la vigilanza dell'attività tutelare, vale a dire il giudice, non rimane più estraneo all'esercizio della tutela, poichè egli è che la conferisce alla amministrazione dell'istituto. Sarebbe peraltro desiderabile, che, quella che nell'art. 414 citato è considerata una facoltà, e cioè la delegazione di uno degli amministratori dell'ospizio o riformatorio all'esercizio delle funzioni di tutore, fosse la regola. Ciò per rendere praticamente non solo più efficiente l'esercizio della tutela e la responsabilità relativa, ma anche più agevole il controllo del giudice, sopra tutto perchè resti ben chiaro che i poteri deliberativi — distinti da quelli esecutivi, — rimangono integri nel giudice e non trapassano nell'amministrazione dell'istituto.

Sembrerebbe poi anche opportuno, per evitare eventuali dannose interferenze, che anche quando prima del ricovero del minore nello istituto fosse già stato nominato il tutore, questo dovesse pel fatto del ricovero *ipso jure* decadere dall'ufficio per farsi luogo alla speciale tutela di cui nel detto articolo.

b) Nell'art. 415 si provvede adeguatamente alla tutela dei minori poveri che non abbiano nel luogo di residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio tutelare. In questo caso la tutela può dal Giudice essere deferita al comitato di patronato e in difetto alla Congregazione di Carità del luogo o ad altro ente che delegheranno uno dei loro membri ad esercitarla. Or parrebbe del caso che si desse facoltà al giudice di nominare tutori anche parenti eventualmente

residenti altrove e che assumendo la tutela ritirassero presso di loro i minori.

c) Negli articoli 416 e 417 con disposizioni del tutto nuove e altamente lodevoli si provvede in modo compiuto alla tutela dei minori italiani all'estero e di quelli stranieri residenti nel Regno. I contatti della vita internazionale e le correnti migratorie imponevano il regolamento della materia sotto codesto nuovo e peculiare aspetto.

Quanto alle singole disposizioni di carattere preliminare, premesso che nell'art. 405 sono dettate misure rigorose per assicurare la denuncia del fatto che dà luogo alla apertura della tutela, ovviandosi alle deficienze del vigente articolo 250, e che nell'articolo 424 si provvede nel periodo di pendenza dell'esercizio della tutela ad assicurare d'urgenza la cura della persone e del patrimonio del minore, si danno negli articolo 425 e seguenti disposizioni specifiche e agili quanto alla pronta formazione dell'inventario. Non sarebbe male integrarle disponendo il diretto intervento del giudice tutelare ad assicurarne la più assoluta fedeltà. Incondizionata approvazione meritano poi le disposizioni stabilite a regolare l'esercizio concreto della tutela, a incominciare da quelle riguardanti la cauzione a finire a quelle relative al rendiconto finale. Per scrupolo si osserva che la disposizione del N. 2 dell'art. 426 potrebbe modificarsi nel senso che con l'autorizzazione del giudice tutelare si istituisca un conto corrente presso un istituto di credito per depositarvi e rendere così subito fruttiferi gli avanzi del reddito in attesa di più congruo impiego. Si avviserebbe inoltre l'opportunità che in analogia di quanto è disposto per i curatori di fallimento, si imponesse ai tutori di minori con patrimonio, la tenuta di un registro vidimato dal giudice tutelare che rispecchiasse l'amministrazione da lui tenuta.

Nell'art. 440 N. 2 sarebbe conveniente alla formula « *ogni altro atto di disposizione* » per cui è necessaria al tutore l'autorizzazione del giudice tutelare si sostituisse l'altra: « *ogni altro atto eccedente la semplice amministrazione* », per evitare possibili contrasti d'interpretazione su ciò che debba intendersi per atti di disposizione. Nel detto N. 2 sarebbe anche bene includere espressamente anche l'*anticresi*, come da qualche scrittore si desidera, tenuto conto che essa si risolve in una forma di disposizione temporanea del godimento

della cosa, ed eccettuare nel numero 8 di detto articolo come atti per i quali non occorra autorizzazione tutte indistintamente le azioni enunciate nell'art. 82 cod. proc. civ.

IX.

Titolo XI - Dell' interdizione, dell' inabilitazione e dell' infermità di mente in generale -- Anche questo titolo reca una più compiuta e organica trattazione. Opportunamente la formula della disposizione riguardante la inabilitazione è stata allargata quanto alle cause onde può essere chiesta (prodigalità, abuso di bevande alcooliche o stupefacenti o vita dissoluta, che producano gravi pregiudizi economici) (Art. 467). Non è più presunta la inabilitazione dei ciechi e dei sordo-muti dalla nascita, che può essere pronunziata invece per difetto di sufficiente rieducazione (ivi). La interdizione in luogo della inabilitazione e questa in luogo di quella possono dichiararsi anche di ufficio (art. 470). Sembrerebbe peraltro superfluo il capoverso di questo articolo che stabilisce doversi avvertire l'interdicendo ove sull'istanza di inabilitazione si debba pronunziare l'interdizione. Evidentemente un tale avviso implicherebbe anticipata manifestazione di giudizio. D'altra parte l'interessato, per il fatto stesso della istituzione del giudizio è a notizia delle conseguenze che possono derivargliene. Gli articoli 471, 473, 474, 475, 476 e 477 contengono norme processuali, e non sarebbe questa la loro sede più adatta. Se sono state incluse nel progetto nella sola previsione che il nuovo codice processuale non possa essere subito pubblicato, si potrebbe provvedere con una legge a parte o con norme transitorie.

Sembrerebbe poi eccessiva la necessità della perizia in ogni caso ritenuta nella prima parte dell'art. 477. Meglio quindi sarebbe lasciare all'apprezzamento del giudice di disporla o meno per non elevare ciò che è un mezzo istruttorio a condizione di legge.

Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato sono nominati nella stessa sentenza (art. 482). Ma per ragioni di sistema sarebbe opportuno lasciarla al giudice tutelare, che deve pur nominare il protutore.

Nel progetto viene indicata la persona contro cui si propone la domanda di interdizione o inabilitazione con la parola *interdicendo*

o *inabilitando*. Ora questa locuzione, (*gerundio di necessità*) che letteralmente implica un concetto di certezza di pronunzia affermativa, dovrebbe per ragioni tecnico-giuridiche essere sostituita da altra più propria.

X.

Titolo XII - Dell'obbligo degli alimenti — E', come si è detto, un titolo, questo, del tutto nuovo. Indicata la condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare, il progetto raggruppa qui modificandole, ampliandole o rendendole più compiute, tutte le disposizioni in materia. Così ha più concreta determinazione l'obbligo tra fratelli e sorelle (art. 505 e 507). E' espressamente regolato il concorso di obbligati o di alimentandi. La sregolatezza dell'alimentato può determinare la riduzione degli alimenti (art. 509). Ed è temperato opportunamente il principio — *non alitur in praeteritum* (art. 513). Prudenziale potere in casi di urgenza è concesso al Pretore e al Presidente del Tribunale di modificare le modalità della prestazione, salvo provvedimenti definitivi (art. 515).

Nell'art. 518 riguardante la durata dell'obbligo, è detto nella ultima parte che questo *cessa se l'alimentato si rende responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale... dell'obligato*. Evidentemente la particella congiuntiva *e* deve essere sostituita dalla disgiuntiva *o*.

In somma così nel complesso come nelle singole disposizioni questa materia merita ogni approvazione.

XI.

Titolo XIII - Degli atti e dello stato civile — Comprende questo titolo il complesso delle norme comprese così nel codice come nello ordinamento dello stato civile, escluse peraltro tutte quelle di carattere regolamentare. Forse data la natura della materia sarebbe stato consigliabile farne oggetto di una legge autonoma, ma la Commissione ha ritenuto opportuno che alle norme sullo stato e la capacità delle persone seguano quelle disciplinanti la prova dei fatti, che determinano le diverse condizioni giuridiche in cui la persona può trovarsi durante la vita. Al quale argomento di opportunità pratica non potrebbero essere opposte se non obiezioni di puro ordine tecnico.

A conclusione di questa necessariamente rapida e però incompiuta rassegna delle disposizioni del progetto, ma con fervido animo condotta, non può se non tributarsi incondizionato plauso ed ammirazione ai compilatori di esso, che altamente onerano la scienza giuridica italiana. Le modeste osservazioni fatte vogliono più che altro essere considerate come sincera espressione dell'intento che codesta rassegna ha ispirato, di doveroso omaggio, cioè, ad Essi che hanno assolto a traverso difficoltà di ogni genere l'altissimo compito.

Un insigne Giurista meridionale, Emanuele Gianturco, parlando del Codice Civile del 1865, ebbe a dire: « La nuova generazione deve considerare il nuovo Codice Civile con un sentimento di profonda riverenza ed ammirazione, pensando a coloro, che dopo di averci dato la unità e la libertà della Patria, ebbero ancora tanta gioventù d'ingegno e vigoria di animo da unificare tutta la nostra legislazione civile, penale, commerciale, amministrativa ». E soggiungeva: « Pochi esempi vi ha nella storia di tanta fecondità legislativa e di tanto senno da parte di una generazione, che anzi che agli studi attese alle cospirazioni e all'esercizio delle armi ». Queste parole risuonano spontanee nell'animo dell'Italiano nuovo nel momento storico che viviamo, pensando a coloro che a traverso i sacrifici della Grande Guerra hanno dato animo e volto alla Patria esprimendo poi nella nuova legislazione non più il bisogno e l'intento di unificare leggi diverse ma una propria originalissima concezione che è il riflesso della perfetta unione spirituale della Nazione. E però si propone che la Corte faccia voti che il progetto, il quale dice veramente l'ultima parola della scienza e della pratica su problemi annosi o imposti dai bisogni nuovi in relazione alla fondamentale funzione sociale dal Regime riconosciuta e protetta a questo istituto primigenio che è la famiglia, diventi presto legge positiva.